

BGer 1P.420/2003 vom 24. September 2003

Bundesgericht, 2003-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.420_2003

FR: TF 1P.420/2003 du 24 septembre 2003

IT: TF 1P.420/2003 del 24 settembre 2003

Regeste

Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1 a e rinvii).

E. 1.1

Secondo l' art. 84 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la pretesa violazione del diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o a un'altra autorità federale. Se il gravame è fondato sulla violazione del diritto federale, è ammissibile, secondo l' art. 269 cpv. 1 PP , unicamente il ricorso per cassazione. Il Tribunale federale ha già precisato che quando il giudice ometta o rifiuti di ordinare l'esame dell'interessato laddove il diritto penale federale prescrive una perizia (cfr. in particolare gli art. 13, 42, 43, 44 e 100 CP), è esperibile il rimedio del ricorso per cassazione, ciò che esclude la possibilità di proporre un ricorso di diritto pubblico (DTF 103 Ia 55 consid. 1a; cfr. anche DTF 106 IV 97 consid. 2b, 105 IV 161 consid. 2, 96 I 71 seg.).

E. 1.2

Mediante la decisione impugnata la Vicepresidente del Tribunale penale cantonale ha ordinato l'allestimento di una perizia psichiatrica sulla ricorrente, in vista dell'adozione di eventuali misure ai sensi dell' art. 43 CP . In tal caso, essendo prospettabili possibili trattamenti sulla base di quest'ultima disposizione, l'esigenza di una perizia sullo stato mentale della ricorrente è imposta dal diritto penale federale (art. 43 n. 1 cpv. 3 CP ; DTF 116 IV 101 consid. 1b). La ricorrente, censurando una pretesa violazione della libertà personale, fa sostanzialmente valere l'assenza dei presupposti per ordinare misure secondo la citata norma: ma, in tali circostanze, le contestazioni contro l'ordine di eseguire la perizia devono essere sollevate con un ricorso per cassazione, che la ricorrente non ha tuttavia presentato. Nell'ambito di questo rimedio può essere fatta valere anche l'accennata violazione del principio "ne bis in idem", che pure attiene al diritto penale materiale federale (DTF 125 II 402 consid. 1b, 120 IV 10 consid. 2b e rinvii).

E. 1.3

La ricorrente, avvocata iscritta nel registro cantonale, ha espressamente proposto un ricorso di diritto pubblico nonostante risultasse dalla giurisprudenza pubblicata l'ammissibilità del ricorso per cassazione: in queste circostanze, una conversione d'ufficio del rimedio

giuridico esperito non può entrare in considerazione (DTF 120 II 270 ; cfr. anche DTF 128 III 76 consid. 1d pag. 81/82). La Vicepresidente del Tribunale penale cantonale non ha comunque ancora ordinato nessuna misura nei confronti della ricorrente, ma ha statuito unicamente sull'assunzione di una perizia: la decisione impugnata, di natura incidentale, riguarda quindi solo l'ammissione di un mezzo di prova e non risolve in modo definitivo una questione di diritto federale determinante per l'esito finale della causa, sicché un ricorso per cassazione sarebbe potuto essere inammissibile (DTF 128 IV 34 consid. 1a, 123 IV 252 consid. 1 e rinvii, 103 IV 59 consid. 2, 102 IV 35 consid. 1).

E. 1.4

Riguardo alle contestazioni di per sé proponibili con un ricorso di diritto pubblico, la ricorrente si limita ad accennare a una pretesa violazione dell' art. 348 CPP /TI, che regola le competenze in materia di misure secondo l' art. 43 CP , nonché ad asseriti ritardi del Procuratore generale nella conduzione del procedimento. Essa non fa tuttavia valere, con una motivazione conforme all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza, l'eventuale arbitraria applicazione del diritto cantonale di procedura o la specifica violazione di garanzie procedurali (DTF 128 III 76 consid. 1d e rinvii; cfr., in generale sulle esigenze di motivazione, DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).

E. 2

Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo contenuta nel gravame.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.